

**REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INTERNO DELL'AREA MARINA PROTETTA
"TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO"**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina per la definizione dei diritti di segreteria e dei contributi ambientali per l'esercizio delle attività previste dal "Regolamento di esecuzione ed organizzazione" dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio numero 299 del 03/12/2014.
2. Nel presente Regolamento i diritti di segreteria sono anche definiti ai sensi della Legge 394/91 (artt. 16 e 20) per le attività svolte dal Consorzio di Gestione nell'ambito delle competenze attribuite dall'Accordo Stato Regioni del 14 luglio 2005 (pubblicato nella GU 174 del 28 luglio 2005) per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2018 e sostituisce il Regolamento Tariffario approvato con Nota Ministeriale numero 008401/PNM del 29/04/2015.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. "*Attività commerciale*", tutte le attività soggette all'obbligo di autorizzazione all'interno dell'Area Marina Protetta che vengono offerte da "*prestatori di servizi*" intesi come persona fisica, giuridica o enti senza personalità giuridica che offrono prestazioni nel mercato ai sensi dell'art. 3 comma 19 del D.Lgs. 163/06 ("codice degli appalti");
 - b. "*Attività di consumo*", tutte le attività soggette all'obbligo di autorizzazione svolte dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/05 ("codice del consumo");
 - c. "*Avviso di accertamento*": è un atto impositivo dell'Area Marina Protetta che viene emanato nel caso in cui una non venga effettuato il pagamento delle contribuzioni economiche entro i termini fissati dal Regolamento;
 - d. "*Capacità di carico*", è l'entità massima di ciascuna forma di fruizione antropica dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo che può essere svolta senza depauperare il patrimonio ambientale e viene definita all'interno del Regolamento di Esecuzione;
 - e. "*Consorzio di Gestione*", il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, affidatario della gestione dell'Area Marina Protetta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Esecuzione;
 - f. "*Escursione di snorkeling*", nell'ambito delle attività di seawatching viene considerata escursione l'insieme delle attività di visite guidate di superficie che vengono svolte nella stessa giornata anche in più punti di immersione a favore di un visitatore;
 - g. "*Natante da spiaggia*", i natanti di cui all'art. 27 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 171/05 ("Codice della nautica da diporto");

- h. *“Regolamento di esecuzione”*, il *“Regolamento di esecuzione ed organizzazione”* dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio numero 299 del 03/12/2014;
- i. *“Regolamento”*, il presente regolamento tariffario;
- j. *“Residente”*, il cittadino la cui residenza anagrafica è eletta in uno dei Comuni ricompresi nell’AMP Tavolara PCC (Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro) ovvero il cittadino proprietario da almeno 5 anni solari consecutivi alla data dell’istanza di almeno un’abitazione ricadente in uno dei Comuni ricompresi nell’AMP Tavolara PCC, nonché i parenti di primo grado delle precedenti due categorie;
- k. *“Tuffo”*, nell’ambito delle visite guidate subacquee si intende il visitatore che viene accompagnato in un punto di immersione. Nel caso in cui all’interno della stessa giornata vengano effettuate visite in più punti di immersione, devono essere conteggiati tanti tuffi quanti sono i punti di immersione nei quali è stato accompagnato il visitatore;
- l. *“Unità nautica”*, nell’ambito della pesca ricreativa è qualunque tipo di unità nautica dalla quale è possibile l’esercizio della pesca ricreativa.

TITOLO II

CONTRIBUZIONI ECONOMICHE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ARTICOLO 3

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo II non si applica per le contribuzioni a carico delle attività di cui all’articolo 14 del Regolamento di Esecuzione (*disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali*) anche laddove il Richiedente rientri nella fattispecie di soggetto prestatore di attività commerciali ai sensi del presente Regolamento.
2. Il presente Titolo II non si applica per le contribuzioni a carico delle attività di cui all’articolo 13 del Regolamento di Esecuzione (*disciplina delle attività di ricerca scientifica*) anche laddove il Richiedente rientri nella fattispecie di soggetto prestatore di attività commerciali ai sensi del presente Regolamento.
3. Il presente Titolo II non si applica per le attività di locazione/noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con contratti di locazione/noleggio plurigiornalieri, ai quali si applicano le disposizioni relative al diporto (ormeggio e ancoraggio).
4. Le attività di noleggio occasionale, a prescindere dalla durata del contratto, sono disciplinate dal presente Titolo II.

ARTICOLO 4

Contribuzioni economiche per le attività di trasporto di passeggeri e visite guidate

1. I Richiedenti devono versare € 300,00 (trecento/00) prima della presentazione dell’istanza di richiesta di rilascio autorizzazione ovvero prima della presentazione dell’istanza annuale di mantenimento dei requisiti obbligatori a titolo di contributo per gli oneri amministrativi e di segreteria per ogni unità per la quale si richiede l’autorizzazione. Tale contributo sarà trattenuto dal Consorzio di Gestione anche in caso di non approvazione della richiesta.
2. Gli Operatori autorizzati devono versare a titolo di rimborso spese ambientali un contributo basato sul numero di passeggeri trasportati nel corso dell’anno pari a € 2,00 per ogni passeggero.
3. Nel caso in cui l’Operatore Autorizzato sia stato abilitato all’utilizzo di più unità, il contributo deve essere valutato per singola unità autorizzata e non in modo cumulato.

4. Non rientrano nel conteggio dei passeggeri per le finalità di applicazione del contributo di cui al comma 2 le persone trasportate a bordo appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. Personale in servizio dell'armatore;
 - b. Personale in servizio del Consorzio di Gestione o delle Forze dell'Ordine;
 - c. Persone che vengono trasportate per conto ovvero su richiesta del Consorzio di Gestione munite di idonea autorizzazione.
5. Il Consorzio di Gestione definisce l'entità del contributo a titolo di rimborso spese previsto al precedente comma 2 attraverso l'elaborazione dei dati comunicati in applicazione dell'articolo 22 commi 4 e 5 del Regolamento di Esecuzione. L'Operatore Autorizzato, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione da parte del Consorzio di Gestione, potrà indicare il numero di persone trasportate non soggette al versamento del contributo ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il Consorzio di Gestione si riserva la possibilità di effettuare direttamente o tramite soggetti autorizzati la verifica della veridicità dei dati comunicati dall'Operatore Autorizzato.

ARTICOLO 5

Termini e modalità di pagamento dei contributi economici per le attività di trasporto di passeggeri e visite guidate

1. I contributi di cui all'articolo 4 devono essere versati a mezzo bonifico bancario intestato a "Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo" sulle coordinate indicate nel modulo di richiesta di autorizzazione, indicando le seguenti causali:
 - a. "Contributo per oneri amministrativi e di segreteria" nel caso in cui si tratti del versamento previsto al comma 1 del precedente articolo 4;
 - b. "Contributo per rimborso spese ambientali – numero rata X" nel caso in cui si tratti del versamento dei contributi di cui al comma 2 del precedente articolo 4.
2. I contributi a titolo di rimborso spese ambientali devono essere versati in tre rate rispettando le seguenti scadenze:
 - a. Entro il 31 luglio di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 30% del valore del contributo parametrato al numero di passeggeri trasportati nell'anno precedente;
 - b. Entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 40% del valore del contributo parametrato al numero di passeggeri trasportati nell'anno precedente;
 - c. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di saldo il contributo dovuto parametrato ai passeggeri effettivamente trasportati nell'anno in corso.
3. Nel caso in cui il richiedente nell'anno precedente non abbia trasportato passeggeri verso l'Isola di Tavolara, devono essere versati i seguenti importi:
 - a. Entro il 31 luglio dell'anno della prima richiesta € 100,00 (cento/00);
 - b. Entro il 30 settembre dell'anno della prima richiesta € 200,00 (duecento/00);
 - c. Entro il 30 novembre dell'anno della prima richiesta il saldo parametrato ai passeggeri effettivamente trasportati al netto degli acconti già versati.
4. Se in sede di definizione del saldo dovuto risultano importi a credito, essi potranno essere portati in compensazione nell'anno successivo con gli importi dovuti dall'Operatore Autorizzato a titolo di rimborso spese ambientali, seguendo le indicazioni fornite da parte del Consorzio di Gestione.
5. Eventuali importi a credito non compensabili entro l'anno solare successivo potranno essere restituiti, dopo aver accertato l'impossibilità di poter agire in compensazione, tramite apposito provvedimento liquidatorio disposto dal Direttore del Consorzio di Gestione dell'AMP Tavolara PCC previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato.

ARTICOLO 6

Contribuzioni economiche per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto

1. I Richiedenti devono versare € 300,00 (trecento/00) prima della presentazione dell'istanza di richiesta di rilascio autorizzazione ovvero prima della presentazione dell'istanza annuale di mantenimento dei requisiti obbligatori a titolo di contributo per gli oneri amministrativi e di segreteria. Tale contributo è indipendente dal numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione. Tale contributo sarà trattenuto dal Consorzio di Gestione anche in caso di non approvazione della richiesta.
2. Gli Operatori Autorizzati devono versare a titolo di rimborso spese ambientali un contributo forfettario per ogni unità autorizzata in base alla seguente tabella:

Fascia	Numero di unità	Contributo per unità
1	Dalla prima alla quinta unità	€ 195,00
2	Dalla sesta alla decima	€ 150,00
3	Dalla undicesima alla ventesima	€ 115,00
4	Oltre la ventesima	€ 80,00

Esempio applicativo: un operatore ha 7 unità autorizzate. Il contributo dovuto sarà pari a:

- € 195,00 x le prime 5 unità = € 975,00
- € 150,00 x le ulteriori 2 unità = € 300,00
- Totale € 1.275,00

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i "natanti da spiaggia".

ARTICOLO 7

Contribuzioni economiche per le attività di locazione di natanti da spiaggia

1. I Richiedenti devono versare € 300,00 (trecento/00) prima della presentazione dell'istanza di richiesta di rilascio autorizzazione ovvero prima della presentazione dell'istanza annuale di mantenimento dei requisiti obbligatori a titolo di contributo per gli oneri amministrativi e di segreteria. Tale contributo è indipendente dal numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione. Tale contributo sarà trattenuto dal Consorzio di Gestione anche in caso di non approvazione della richiesta.
2. Sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo di cui al comma precedente gli Operatori che hanno presentato richiesta anche per la locazione o il noleggio di natanti di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 8

Contribuzioni economiche per le attività di vendita itinerante di alimenti e bevande all'interno dell'AMP a mezzo di unità nautiche

1. I Richiedenti devono versare € 300,00 (trecento/00) prima della presentazione dell'istanza di richiesta di rilascio autorizzazione ovvero prima della presentazione dell'istanza annuale di mantenimento dei requisiti obbligatori a titolo di contributo per gli oneri amministrativi e di segreteria. Tale contributo è indipendente dal numero di unità per le quali si richiede l'autorizzazione. Tale contributo sarà trattenuto dal Consorzio di Gestione anche in caso di non approvazione della richiesta.

2. Gli Operatori Autorizzati devono versare a titolo di rimborso spese ambientali un contributo forfettario di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni unità autorizzata.

ARTICOLO 9

Termini e modalità di pagamento dei contributi economici per le attività di vendita itinerante con unità nautiche, noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto

1. I contributi di cui agli articoli 6, 7 e 8 devono essere versati a mezzo bonifico bancario intestato a “Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo” sulle coordinate indicate nel modulo di richiesta di autorizzazione, indicando le seguenti causali:
 - a. “Contributo per oneri amministrativi e di segreteria” nel caso in cui si tratti del versamento previsto al comma 1 dei precedenti articoli 6, 7 e 8;
 - b. “Contributo per rimborso spese ambientali – numero rata X” nel caso in cui si tratti del versamento dei contributi di cui al comma 2 dei precedenti articoli 6 e 8.
2. I contributi a titolo di rimborso spese ambientali devono essere versati in tre rate rispettando le seguenti scadenze:
 - a. Entro il 31 luglio di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 20% del valore del contributo;
 - b. Entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 50% del valore del contributo;
 - c. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di saldo il restante 30% del contributo dovuto.
3. Nel caso in cui il valore della prima rata di acconto sia inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), è possibile versare un’unica rata di acconto pari al 70% del valore del contributo dovuto entro il 30 settembre, seguendo le istruzioni comunicate dal Consorzio di Gestione.
4. Sono esclusi dall’applicazione del comma 2 del presente articolo i “natanti da spiaggia”.

ARTICOLO 10

Contribuzioni economiche per le attività di visite guidate subacquee e attività di seawatching

1. I Richiedenti devono versare € 300,00 (trecento/00) prima della presentazione dell’istanza di richiesta di rilascio autorizzazione ovvero prima della presentazione dell’istanza annuale di mantenimento dei requisiti obbligatori a titolo di contributo per gli oneri amministrativi e di segreteria per ogni unità per la quale si richiede l’autorizzazione. Tale contributo sarà trattenuto dal Consorzio di Gestione anche in caso di non approvazione della richiesta.
2. Gli Operatori autorizzati devono versare a titolo di rimborso spese ambientali un contributo basato sul numero di tuffi effettuati, come definiti nel presente Regolamento, pari a € 1,50 (uno/50) per singolo tuffo.
3. Gli Operatori autorizzati devono versare a titolo di rimborso spese ambientali un contributo basato sul numero di escursioni di snorkeling, come definite nel presente Regolamento, pari a € 1,50 (uno/50) per ogni escursione.
4. Non rientrano nel conteggio dei tuffi e delle escursioni, per le finalità di applicazione del contributo di cui ai commi 2 e 3, le attività effettuate su richiesta o per conto del Consorzio di Gestione.
5. Il Consorzio di Gestione verificherà la correttezza dei contributi versati a titolo di rimborso spese previsti ai precedenti commi 2 e 3 attraverso l’elaborazione dei dati comunicati in applicazione dell’articolo 17 commi 11 e 12 del Regolamento di Esecuzione. L’Operatore Autorizzato, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione da parte del Consorzio di Gestione,

potrà indicare il numero di tuffi ed escursioni non soggette al versamento del contributo ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. Il Consorzio di Gestione si riserva la possibilità di effettuare direttamente o tramite soggetti autorizzati la verifica della veridicità dei dati comunicati dall'Operatore Autorizzato.

ARTICOLO 11

Termini e modalità di pagamento dei contributi economici per le attività visite guidate subacquee e attività di seawatching

1. I contributi di cui all'articolo 8 devono essere versati a mezzo bonifico bancario intestato a "Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo" sulle coordinate indicate nel modulo di richiesta di autorizzazione, indicando le seguenti causali:
 - a. "Contributo per oneri amministrativi e di segreteria" nel caso in cui si tratti del versamento previsto al comma 1 del precedente articolo 10;
 - b. "Contributo per rimborso spese ambientali – numero rata X" nel caso in cui si tratti del versamento dei contributi di cui al comma 2 del precedente articolo 10.
2. I contributi a titolo di rimborso spese ambientali devono essere versati in tre rate rispettando le seguenti scadenze:
 - a. Entro il 31 luglio di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 20% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente;
 - b. Entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 40% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente;
 - c. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di saldo il contributo dovuto parametrato al numero di escursioni e tuffi effettivi dell'anno in corso.
3. Nel caso in cui il valore della prima rata di acconto sia inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), è possibile versare un'unica rata di acconto pari al 60% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente entro il 30 settembre, seguendo le istruzioni comunicate dal Consorzio di Gestione.
4. Nel caso in cui il richiedente nell'anno precedente non abbia effettuato attività subacquee, il contributo a titolo di acconto è pari al valore forfettario di € 200,00 (duecento/00) e deve essere versato entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Se in sede di definizione del saldo dovuto risultano importi a credito, essi potranno essere portati in compensazione nell'anno successivo con gli importi dovuti dall'Operatore Autorizzato a titolo di rimborso spese ambientali, seguendo le indicazioni fornite da parte del Consorzio di Gestione.
6. Eventuali importi a credito non compensabili entro l'anno solare successivo potranno essere restituiti, dopo aver accertato l'impossibilità di poter agire in compensazione, tramite apposito provvedimento liquidatorio disposto dal Direttore del Consorzio di Gestione dell'AMP Tavolara PCC previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato.

ARTICOLO 12

Contribuzione economiche per le attività di pesca professionale

1. I Richiedenti l'autorizzazione alla pesca professionale ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Esecuzione devono versare a titolo di diritti di segreteria un contributo di € 30,00 (quaranta/00).
2. I Richiedenti che richiedono l'autorizzazione anche per la raccolta professionale del riccio di mare (*paracentrotus lividus*) devono versare un contributo aggiuntivo di € 30,00 (quaranta/00).

3. Il contributo di segreteria di cui ai commi precedenti deve essere versato con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione nel modulo di richiesta di autorizzazione prima della presentazione della richiesta stessa.

ARTICOLO 13

Contribuzioni economiche per le attività di pescaturismo

1. I Richiedenti l'autorizzazione all'attività di pescaturismo ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento di Esecuzione devono versare a titolo di diritti di segreteria un contributo di € 40,00 (quaranta/00).
2. Il contributo di segreteria di cui al comma precedente deve essere versato con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione nel modulo di richiesta di autorizzazione prima della presentazione della richiesta stessa.

TITOLO III

CONTRIBUZIONI ECONOMICHE PER LE ATTIVITÀ DI CONSUMO

ARTICOLO 14

Contribuzioni economiche per le attività di pesca ricreativa e sportiva

1. Il presente articolo non si applica per la pesca del Riccio di Mare (*Paracentrotus lividus*).
2. I Richiedenti devono versare a titolo di diritti di segreteria un contributo parametrato in base alla durata del permesso, come indicato nella tabella seguente:

Durata	Residenti	Non residenti
Stagionale (periodo giugno – ottobre)	€ 20,00	€ 30,00
Annuale	€ 40,00	€ 60,00

3. I Richiedenti che intendono praticare l'attività di pesca ricreativa a bordo di un'unità nautica devono corrispondere una contribuzione addizionale pari al 50% del diritto di segreteria. Pertanto il contributo complessivamente dovuto è pari alla seguente tabella:

Durata	Residenti	Non residenti
Stagionale (periodo giugno – ottobre)	€ 30,00	€ 45,00
Annuale	€ 60,00	€ 90,00

4. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere versati al Consorzio di Gestione prima del rilascio dell'autorizzazione, con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione nel modulo di richiesta.

ARTICOLO 15

Contribuzioni economiche per le attività di pesca ricreativa e sportiva per la pesca del Riccio di Mare (Paracentrotus lividus)

1. I Richiedenti devono versare a titolo di rimborso delle spese ambientali € 60,00 (sessanta/00) se non Residenti ovvero € 30,00 (trenta/00) se appartenenti alla categoria dei Residenti definita nell'articolo 2 del presente Regolamento.
2. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere versati al Consorzio di Gestione prima del rilascio dell'autorizzazione con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione nel modulo di richiesta.
3. Il contributo richiesto al presente articolo è eventualmente aggiuntivo al contributo che il Richiedente ha già versato per le altre attività di pesca ricreativa e sportiva.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTRIBUZIONE

ARTICOLO 16

Contribuzioni economiche per le attività di ricerca scientifica

1. Per tutte le attività di ricerca scientifica non patrocinate ovvero cofinanziate dal Consorzio di Gestione, il Richiedente è obbligato al versamento di un contributo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese ambientali in base alla seguente tabella:

Durata dell'attività	Entità del contributo
Una settimana	€ 60,00
Due settimane	€ 65,00
Un mese	€ 70,00
Un anno	€ 90,00

2. I contributi di cui al comma precedente deve essere versato prima della presentazione dell'istanza di richiesta di autorizzazione con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione al momento della richiesta di autorizzazione.

ARTICOLO 17

Contribuzioni economiche per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, professionali

1. Per tutte le attività per le quali si applica l'articolo 14 del Regolamento di Esecuzione per le quali il Consorzio di Gestione non ravvisa, nell'atto di autorizzazione, un particolare interesse pubblico della collettività ovvero un interesse pubblico del Consorzio di Gestione stesso, il Richiedente è obbligato al pagamento del contributo per diritti di segreteria pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna richiesta.
2. Il contributo di cui al comma precedente deve essere versato prima della presentazione dell'istanza di richiesta di autorizzazione con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione al momento della richiesta di autorizzazione.

ARTICOLO 18

Contribuzioni economiche per le attività sportive e per l'organizzazione di eventi

1. Nei casi in cui la Legge preveda il rilascio da parte del Consorzio di Gestione di pareri relativi alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'Area Marina Protetta per attività connesse con l'organizzazione di manifestazioni sportive ovvero l'organizzazione di eventi il Richiedente è obbligato al pagamento del contributo per diritti di segreteria di cui al comma successivo.
2. A titolo di rimborso dei diritti di segreteria il contributo è stabilito nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni richiesta presentata da corrispondere con le modalità indicate dal Consorzio di Gestione prima della presentazione della richiesta.
3. Il contributo di cui ai commi precedenti non è dovuto nel caso in cui le attività sono patrocinate ovvero cofinanziate dal Consorzio di Gestione.

TITOLO V
SANZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO TARIFFARIO

ARTICOLO 19

Disposizioni generali

1. Il presente titolo si applica nel caso in cui il soggetto passivo è comunque in possesso di una regolare autorizzazione per l'attività oggetto del procedimento sanzionatorio.
2. Le sanzioni disciplinate dal presente titolo sono aggiuntive rispetto alle eventuali sanzioni specifiche previste dalla disciplina di rilascio dell'autorizzazione oggetto del procedimento sanzionatorio.

ARTICOLO 20

Ravvedimento operoso per ritardato versamento

1. Salvo che la disciplina specifica dell'autorizzazione non preveda una diversa sanzione al decorrere di una determinata scadenza temporale, il soggetto autorizzato può corrispondere oltre la scadenza i contributi dovuti con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Termine temporale	Sanzione
Nei primi 14 giorni di ritardo	0,2% del valore del versamento per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno	3% del valore del versamento
Dal 31° al 90° giorno	3,33% del valore del versamento
Oltre il 90° giorno	3,75% del valore del versamento

2. Oltre alla sanzione determinata secondo la tabella del comma precedente, il soggetto autorizzato deve applicare il tasso di interesse legale pari allo 0,5% sulla contribuzione economica prevista.

ARTICOLO 21

Ritardato versamento

1. La sanzione per omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti è pari al 30% dell'importo non versato, fatti salvi eventuali ulteriori oneri amministrativi per l'emissione del sollecito di versamento.
2. Nel caso di omesso o insufficiente versamento, il soggetto autorizzato deve applicare sulla contribuzione economica dovuta un il tasso di interesse legale pari allo 0,5% dell'importo non versato maggiorato di tre punti percentuali.

ARTICOLO 22

*Ritardata comunicazione dei dati obbligatori necessari
per la definizione del rimborso spese ambientali*

1. Per le categorie di autorizzazioni per le quali è prevista la determinazione del rimborso delle spese ambientali in base ai dati che gli Operatori Autorizzati devono comunicare al Consorzio di Gestione entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di permettere al Consorzio di verificare la correttezza dei versamenti effettuati a saldo.
2. Nel caso in cui l'Operatore Autorizzato comunichi i dati oltre la scadenza prevista ma prima di ricevere dei solleciti da parte del Consorzio di Gestione, si applica la sanzione di € 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ritardo.
3. Nel caso in cui l'Operatore Autorizzato, decorsa la scadenza del 30 novembre, riceva dei solleciti da parte del Consorzio di Gestione, alla sanzione di cui al comma precedente si

aggiunge una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese amministrative sostenute dal Consorzio di Gestione.

4. Le sanzioni e la penalità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consorzio di Gestione.